



Ente Sanitario di Diritto Pubblico
LEGNARO - PD

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CUI ALL'ART. 77 DEL D.LGS N. 50/2016

Adottato con delibera del Direttore generale n. 507 del 3 Novembre 2017

Modificato con delibera del Direttore generale n. 210/2021

INDICE

Premessa

1.	Definizioni.....	3
2.	Oggetto e ambito di applicazione.....	4
3.	Requisiti di moralità, compatibilità e professionalità	4
4.	Nomina della Commissione Giudicatrice	6
5.	Compiti della Commissione Giudicatrice	6
6.	Trasparenza	6
7.	Normativa di rinvio.....	7
8.	Disposizioni transitorie e di coordinamento	7
9.	Entrata in vigore.....	8

Premessa

Il presente regolamento detta le regole di competenza e trasparenza nel rispetto delle quali avviene la nomina, si determina la composizione e sono disciplinati i compiti della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, "*Codice dei contratti pubblici*".

Il regolamento è adottato in applicazione dell'art. 216, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 nonché redatto in conformità alle Linee Guida n. 5 dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione, approvate con delibera del Consiglio n. 1190 del 6 Novembre 2016, "*Criteri di scelta dei commissari di gara e iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici*", nei limiti di compatibilità con il rinnovato testo codicistico.

E' in ogni caso fatta salva l'applicazione degli atti di futura emanazione attuativi del D. Lgs. n. 50/2016.

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «*Istituto*» l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
- b) «*Codice*» il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2016, recante il "*Codice dei contratti pubblici*", come successivamente modificato con D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del 5 maggio 2017;
- c) «*ANAC*» l'Autorità Nazionale Anti Corruzione di cui all'articolo 19 del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell'11 agosto 2014;
- d) «*contratti sotto soglia*», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice;
- e) «*contratti sopra soglia*», i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice;
- f) «*profilo del committente*», il sito informatico dell'Istituto su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente regolamento e dal Codice;
- g) «*documento di gara*», qualsiasi documento prodotto dall'Istituto o al quale l'Istituto fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'appalto o della procedura, compresi le specifiche tecniche, il documento descrittivo, le condizioni contrattuali proposte, i modelli per la presentazione di documenti da parte di candidati e offerenti, le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- h) «*procedura telematica*», la procedura di gara espletata mediante ricorso a strumenti di acquisto o di negoziazione basati su un sistema che attua procedure di scelta ed individuazione del contraente interamente gestite per via telematica;
- i) «*Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*», l'albo nazionale di cui all'art. 78 del Codice, istituito presso ANAC;
- j) «*commissione giudicatrice*», l'organo collegiale della procedura di gara di carattere straordinario, che opera autonomamente rispetto alla stazione appaltante per l'espletamento dei compiti di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico nell'ambito delle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessione, ex art. 77 del Codice.

2. Oggetto e ambito di applicazione

2.1 Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina, la composizione e i compiti della commissione giudicatrice di cui all'art. 77 del Codice, nominata nell'ambito delle procedure per l'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto per la fornitura di beni o servizi o di concessione di servizi. Le disposizioni del presente regolamento trovano altresì applicazione alle procedure per l'aggiudicazione di lavori, per quanto compatibili.

2.2 Il presente regolamento individua le regole di competenza e trasparenza applicate nella nomina della Commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del medesimo decreto.

2.3 La commissione giudicatrice è nominata per le procedure aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

2.4 Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì, per quanto compatibili, alla commissione eventualmente nominata nell'ambito delle procedure aggiudicate mediante utilizzo del criterio del minor prezzo previa verifica dell'idoneità tecnica delle offerte.

2.5 Le disposizioni che seguono trovano altresì applicazione, nei limiti della loro compatibilità, agli esperti tecnici nominati nelle procedure indette ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice.

2.6 Il presente regolamento continuerà a trovare applicazione, per quanto compatibile, anche successivamente all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, nel caso di nomina da parte dell'Istituto di componenti interni, al ricorrere delle condizioni di legittimità previste dal Codice e riportate al successivo paragrafo dedicato, nel rispetto del principio di rotazione, nei limiti delle disponibilità in organico.

2.7 L'Istituto potrà nominare, anche successivamente all'entrata in vigore della disciplina di cui all'art. 78 del Codice, alcuni componenti interni, escluso il Presidente, per le procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice e per i lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00 o per le procedure che non presentano particolare complessità. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del Codice.

2.8 In caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, l'ANAC, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, potrà selezionare i componenti della commissione giudicatrice anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

2.9 Il presente regolamento sarà applicato, per quanto compatibile, ai commissari esterni nominati successivamente all'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice.

2.10 A far data dell'entrata in vigore della già menzionata disciplina in materia di iscrizione all'Albo, i commissari appartenenti all'Istituto potranno essere nominati nelle ipotesi di cui ai precedenti paragrafi 2.7 e 2.8 solo se iscritti all'Albo, fermo il necessario possesso dei requisiti di compatibilità, moralità, comprovata esperienza e professionalità precisati nel successivo articolo dedicato. Non è richiesta l'iscrizione all'Albo del segretario verbalizzante.

2.11 Si rinvia al regolamento di futura adozione da parte di ANAC per la disciplina delle modalità di iscrizione e di funzionamento del menzionato Albo.

3. Requisiti di moralità, compatibilità e professionalità

3.1 Non possono far parte delle Commissioni giudicatrici, neppure come segretario, coloro:

a) che in qualità di membri di Commissioni giudicatrici, abbiano concorso con dolo o colpa grave, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti illegittimi;

- b) che nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, abbiano ricoperto cariche di pubblico amministratore presso l'Amministrazione che indice la procedura di gara;
- c) che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35-*bis* del D. Lgs. n. 165/2001;
- d) per i quali sussistano i motivi di astensione di cui all'art. 51 del codice di procedura civile o conflitti di interesse di cui all'art. 42 del Codice e all'art. 7 del DPR 16 Aprile 2013 n. 62;
- e) che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato ovvero con sentenza definitiva che disponga l'applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i delitti indicati al paragrafo 3.1 delle Linee Guida ANAC n. 5;
- f) che abbiano svolto o svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta, ed, in particolare, che abbiano concorso alla stesura del capitolato tecnico e/o del disciplinare di gara, ad eccezione del RUP, ove nominato commissario.

3.2 La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura. In tal caso la necessità della nomina del RUP va opportunamente motivata nell'atto di nomina della commissione.

3.3 Al momento dell'accettazione dell'incarico i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, l'assenza di situazioni di conflitto di interesse nonché delle cause di incompatibilità e astensione previste dalla normativa vigente, con contestuale accettazione espressa delle disposizioni del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'IZSve, attuativo del DPR n. 62/2013. Le dichiarazioni rese sono consegnate al responsabile del procedimento e acquisite agli atti della procedura. L'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione deve persistere per tutta la durata dell'incarico. La mancata comunicazione della sussistenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione costituisce fonte di responsabilità disciplinare, salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale.

3.4 Nello specifico, ferma l'insussistenza delle fattispecie di cui al precedente art. 3.1, non possono essere assunti incarichi di commissario qualora tale attività possa coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui il soggetto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui il soggetto sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il soggetto sia amministratore o gerente o dirigente.

3.5 Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'art. 78 del Codice con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, l'Istituto potrà verificare a campione le autocertificazioni circa l'assenza di cause di incompatibilità, astensione, esclusione presentate dai commissari, in ossequio al disposto dell'art. 216, comma 12, del Codice e in conformità a quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell'Istituto.

3.6 La commissione deve essere composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto dell'appalto, ovvero da soggetti dotati, per il titolo di studio conseguito e/o per le esperienze professionali precedentemente maturate, di competenza adeguata alla peculiarità dello specifico settore interessato dall'appalto da assegnare. Nel caso di contratti misti di appalto, gare su più lotti distinti, con unica commissione giudicatrice, affidamenti particolarmente complessi (ad esempio finanza di progetto), o, comunque, di appalti relativi a settori diversi o che necessitino, per la loro multidisciplinarietà, di commissari dotati di diverse professionalità ed esperienze, sarà la commissione, nel suo complesso, a dover garantire il possesso delle conoscenze globalmente occorrenti nella singola fattispecie. I commissari, all'atto dell'accettazione dell'incarico, inviano al

RUP il proprio curriculum professionale, unitamente alla dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità, astensione ed esclusione.

3.7 La selezione dei componenti della commissione avverrà nel rispetto del principio di rotazione. In base a tale principio il medesimo soggetto non potrà risultare affidatario di più di cinque incarichi di commissario per ciascun anno solare. Tale limite potrà essere derogato solo in caso di accertata e motivata carenza di professionalità interne che possiedano competenze specifiche, attestata dal RUP.

4. Nomina della Commissione Giudicatrice

4.1 La nomina della commissione giudicatrice avviene con specifico provvedimento adottato successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

4.2 Il provvedimento di nomina è adottato dall'organo competente ad adottare il provvedimento di aggiudicazione.

4.3 La commissione è composta da un numero dispari di componenti, di regola pari a tre, salvo per le procedure di particolare complessità per le quali il numero dei commissari è elevato a cinque.

4.4 Il Presidente è individuato secondo il criterio della competenza e degli anni di esperienza maturati comprovati dal relativo *curriculum*. In ogni caso il Presidente deve possedere qualifica dirigenziale oppure, in caso di impossibilità, essere un funzionario incaricato di funzioni apicali.

4.5 In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità interne attestata dal dirigente della struttura competente per materia, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, i componenti della commissione sono individuati tra i dirigenti delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) del medesimo Codice, ovvero tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

a) professionisti iscritti al relativo albo professionale di appartenenza da almeno 5 anni o, in caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

b) professionisti abilitati all'esercizio di attività non regolamentate, in caso di professioni che non necessitano di iscrizione a ordini o collegi, da almeno 5 anni o, in caso di affidamenti di particolare complessità, da almeno 10 anni;

c) professori universitari di ruolo, professori associati, ricercatori delle Università italiane e posizioni assimilate.

I commissari esterni devono possedere idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale connessa all'attività di commissario di gara.

4.6 Il presente regolamento trova applicazione altresì, per quanto compatibile, anche ai commissari esterni nominati ai sensi del precedente art. 4.8.

4.7 Le spese relative alla commissione giudicatrice sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Ai dipendenti dell'Istituto non spetta alcun compenso, ad eventuali commissari esterni viene corrisposto un compenso determinato nel provvedimento di nomina.

4.8 In caso di rinnovazione del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione medesima.

5. Compiti della Commissione Giudicatrice

5.1 La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Codice. Le attività della commissione sono debitamente verbalizzate. Tali attività possono essere espletate anche a distanza, nel rispetto della riservatezza delle comunicazioni.

5.2 Nello svolgimento delle attività di valutazione delle offerte tecniche la commissione giudicatrice opera in piena autonomia e deve valutare il contenuto dell'offerta secondo le modalità previste nei documenti di gara.

5.3 Ai fini della prevenzione della corruzione la commissione e i singoli commissari segnalano immediatamente ad ANAC e, ove ravvisino ipotesi di reato, alla Procura della Repubblica competente qualsiasi tentativo di condizionamento della propria attività da parte dei concorrenti, della stazione appaltante e, in generale, di qualsiasi altro soggetto in grado di influenzare l'andamento della gara.

5.4 La commissione costituisce un collegio perfetto pertanto la stessa deve operare con il *plenum* dei propri componenti relativamente alle attività implicanti valutazioni tecnico-discrezionali di attribuzione dei punteggi e/o di redazione della graduatoria di gara ovvero attività attinenti a prerogative decisorie, rispetto alle quali è necessario che tutti i componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, anche mediante connessione da remoto. Tale collegialità non è indispensabile nell'effettuare attività preparatorie, conoscitive e istruttorie, o strumentali vincolate, verificabili a posteriori dall'intero consesso.

5.5 Nei documenti di gara l'Istituto fornisce, anche mediante rinvio espresso al presente regolamento, informazioni dettagliate relativamente ai compiti attribuiti alla commissione e alle modalità di svolgimento dei medesimi.

6. Trasparenza

6.1 Ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice, l'Istituto pubblica tempestivamente, in ogni caso prima dell'insediamento della commissione, sul profilo del committente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*" la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti. Sono pubblicati altresì l'eventuale compenso dei singoli commissari esterni e il costo complessivo sostenuto per la procedura di nomina.

6.2 Gli atti di cui al precedente art. 6.1, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del Codice, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale da istituirsi presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di *e-procurement* interconnesse tramite cooperazione applicativa.

7. Normativa di rinvio

7.1 Le disposizioni del presente regolamento, anche laddove non espressamente indicato, si intendono etero integrate dalle norme citate ai paragrafi successivi nonché da tutti i relativi provvedimenti attuativi, normativi ed amministrativi da intendersi immediatamente applicabili.

7.2 Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni del Codice.

7.3 Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente regolamento, e si intendono integralmente richiamate nelle procedure effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del Codice di Comportamento dei Dipendenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nonché la normativa vigente e applicabile in vigore in materia di trasparenza, anticorruzione e conflitto di interessi.

7.4 Per il trattamento dei dati personali forniti per l'espletamento delle procedure disciplinate dal presente regolamento si rinvia al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation*), e al D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii., "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

7.5 E' in ogni caso fatta salva l'applicazione di ulteriori atti di indirizzo e linee guida elaborate dall'ANAC e degli altri provvedimenti di futura emanazione attuativi del Codice.

8. Disposizioni transitorie e di coordinamento

8.1 Il presente regolamento si applica alle procedure in relazione alle quali, alla data della sua entrata in vigore, non sia ancora stato pubblicato il bando ovvero non siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta agli operatori economici.

9. Entrata in vigore

9.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di sua approvazione e può essere soggetto ad aggiornamento, qualora se ne ravvisi la necessità per effetto di intervenute modifiche legislative o regolamentari, fermo restando che le disposizioni del medesimo dovranno intendersi automaticamente sostituite, disapplicate o abrogate nel caso in cui il loro contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni di legge inderogabili.